

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO INFORMATIZZATO DEI  
PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ  
D.M. n.164 del 31/05/1999 - art. 21**

In base all'art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 i professionisti che intendono svolgere l'attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l'apposizione del visto di conformità, devono presentare una comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

La predetta comunicazione dovrà essere presentata da tutti i professionisti che intendano rilasciare:

- il visto di conformità di cui alla lettera a), commi 1) e 2) dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997 relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte;
- il visto di conformità di cui all'art. 10 del D. L. n. 78 dell'1 luglio 2009, convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 50/2017, previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui;
- il visto di conformità di cui all'art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 50/2017, per l'utilizzo in compensazioni dei crediti superiori ad euro 5.000 annui concernenti le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del DPR n. 602/1973, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'IRAP;
- il visto di conformità di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, come modificato dal comma 32 dell'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 previsto per i contribuenti che intendono ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a euro 30.000 senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale.

### **Requisiti soggettivi**

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997 il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del DPR n. 322/1998 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ovvero gli iscritti:

- nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- nell'albo dei consulenti del lavoro;
- nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

### **Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni**

---

Il professionista che intende svolgere l'assistenza fiscale deve essere in possesso della Partita IVA e dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui il professionista eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una **associazione professionale** in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati

all'art 3, comma 3, lett. a) e b), del DPR 322/98, lo stesso può essere validamente iscritto nell'elenco informatizzato qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all'associazione professionale.

Qualora il professionista si avvalga di una **società di servizi** di cui detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale (condizione che deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino all'apposizione del visto in dichiarazione), può essere validamente iscritto nell'elenco informatizzato qualora il requisito del possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussista in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere in possesso di autonoma partita IVA. Si precisa che il professionista che si avvale di una società di servizi non può svolgere l'attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730.

Infine, il professionista privo di un'autonoma partita IVA che svolge l'attività nell'ambito di un'associazione professionale, può comunque avvalersi della società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti abilitati al visto di conformità.

## **Come chiedere l'iscrizione nell'elenco informatizzato**

---

Il professionista in possesso del requisito soggettivo e con domicilio fiscale nella Regione Campania è tenuto a presentare specifica comunicazione, ex art. 21 del D.M. n. 164/1999, contenente:

- volontà espressa di essere inserito nell'elenco informatizzato, tenuto dall'Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e Partita IVA;
- domicilio ed altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
- denominazione, codice fiscale e sede dell'eventuale associazione professionale nell'ambito della quale il professionista esercita l'attività di assistenza fiscale;
- la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse, indicando in tale caso, la denominazione, il codice fiscale, la sede della predetta società di servizi, nonché le quote di partecipazione dei soci che appongono il visto di conformità;
- impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

## **Allegati**

Alla comunicazione devono essere allegati i documenti di seguito elencati.

- 1. Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000** in cui si dichiara
  - a) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/99 (c.d. requisiti di onorabilità) e precisamente:
    - non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati finanziari
    - non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
    - non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
    - non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'art. 15, comma 1 L. n. 55/90, come sostituito dall'art. 1 Legge n. 16/1992

- non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti;

- b) l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- c) il possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- d) di effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni **in proprio**/ mediante lo **studio associato** cui il professionista appartiene/ mediante una **società di servizi** (il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti abilitati al visto di conformità);
- e) comunicazione riguardo all'eventuale apposizione del visto sulle dichiarazioni Mod. 730.

## **2. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore**

## **3. Copia integrale della polizza assicurativa** completa delle condizioni contrattuali inerenti al visto di conformità e dell'evidenza del pagamento del premio

### **Iscrizione nell'elenco informatizzato**

---

La Direzione regionale, verificata la completezza della comunicazione e della documentazione allegata ed in particolare le caratteristiche della polizza assicurativa, provvederà all'inserimento nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, dando comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

Il professionista è **abilitato al rilascio del visto dalla data di presentazione** della comunicazione preventiva (a tal fine farà fede la data di invio della PEC, della raccomandata A/R o della consegna manuale) e può quindi prestare assistenza fiscale, ferma restando la verifica da parte della Direzione regionale della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso in cui la documentazione allegata alla comunicazione preventiva risulti carente il professionista viene informato dalla Direzione Regionale al fine di integrare e/o regolarizzare la comunicazione. In tali casi il successivo perfezionamento non comporta variazioni della data di inserimento nell'elenco informatizzato, sempre che sussistano tutti i requisiti alla data iniziale di riferimento.

In caso di professionista che eserciti la sua attività nell'ambito di uno *studio associato* si specifica che è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e pertanto ogni altro professionista appartenente all'associazione che non abbia a sua volta presentato la comunicazione non è autorizzato ad apporre il visto.